

PARTE VI- PROCEDIMENTO SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DELLE SOA

CAPITOLO II – LINEE GUIDA OPERATIVE

6_2_1) Linee guida operative

Le presenti linee guida operative descrivono in modo analitico le fattispecie più rilevanti alle quali sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 73 del Regolamento, in relazione alle indicazioni generali contenute nel testo della presente Parte del Manuale.

1. Violazioni in materia di obblighi delle SOA, atti ad assicurare il possesso ed il mantenimento dei requisiti generali e a prevenire lesioni al principio dell'indipendenza, nonché sanzioni pecuniarie corrispondenti [articolo 73, comma 1, lettere a) e b), ed art. 73, comma 2, lettera a)]

L'art. 73, comma 1, del Regolamento prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6, comma 11, del Codice, per violazioni in materia di obblighi delle SOA atti ad assicurare il possesso ed il mantenimento dei requisiti generali e a prevenire lesioni al principio dell'indipendenza. Tali sanzioni sono da graduare rispetto alla misura massima di € 25.822 in relazione alla gravità dell'inadempimento delle SOA, per i casi di:

1.1. Mancata, ritardata o incompleta risposta, nel termine di 10 (dieci) giorni, alle richieste dell'Autorità alle SOA, per ogni informazione riguardante i nominativi dei propri soci e le eventuali situazioni di controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro disposizione, ai fini del controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA, sulla persistenza del requisito dell'indipendenza e dei requisiti morali e professionali dei soci diretti e indiretti.

1.2. Mancata, ritardata o incompleta risposta alle richieste istruttorie dell'Autorità, nel termine indicato dalla stessa, per ogni informazione riguardante il procedimento aperto su istanza di nulla osta al trasferimento di partecipazioni azionarie della SOA [combinato disposto dell'art. 73, comma 1, lettera a), con l'art. 66, comma 4, del Regolamento].

1.3. Mancata, ritardata o incompleta comunicazione all'Autorità, nel termine previsto di 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi, delle eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito dell'indipendenza. Poiché la richiamata disposizione contenuta nell'art. 64, comma 5, del Regolamento è logicamente correlata a quella di cui al precedente comma 4, il requisito dell'indipendenza va riferito necessariamente alla composizione ed alla struttura organizzativa delle SOA, ed è posseduto qualora siano assicurati il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile [combinato disposto dell'art. 73, comma 1, lettera b), con l'art. 64, comma 5, del Regolamento]. Al fine di assicurare il rispetto del principio di indipendenza e di assenza di qualunque interesse commerciale, le SOA devono effettuare i necessari controlli ogni sei mesi, presso le Camere di commercio, industria e artigianato e inviare la relativa comunicazione all'Autorità. A riguardo si precisa che la valutazione in ordine al rispetto di tali principi non è più rimessa alle SOA, le quali sono quindi tenute a comunicare la sussistenza di qualunque circostanza che possa implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito dell'indipendenza.

1.4. Mancata, ritardata o incompleta comunicazione all'Autorità, nel termine previsto di 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi dell'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui all'art. 64, comma 6, del Regolamento, e cioè, tenuto conto della rubrica della predetta disposizione, in caso di mancato possesso o del venir meno di uno dei requisiti di ordine generale della SOA [combinato disposto dell'art. 73, comma 1, lettera b) con l'art. 65, comma 2, del Regolamento]. Anche in questo caso è rimessa alla Autorità la valutazione di fatti e circostanze che possano incidere sul sussistere o meno delle situazioni ostative di cui all'art. 64, comma 6. Le SOA, ogni sei mesi, devono richiedere alle Procure della Repubblica - ufficio Casellario giudiziale i certificati integrali relativi alle persone fisiche oggetto di controllo.

1.5. Mancata, ritardata o incompleta comunicazione all'Autorità, nel termine previsto di 15 (quindici) giorni dalla dichiarazione pronunciata da parte degli organi sociali delle SOA, della decadenza dalla carica per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, a causa del venir meno dei requisiti di cui all'art. 64, comma 6, del Regolamento [combinato disposto dell'art. 73, comma 1, lettera b), con l'art. 67, comma 3, del Regolamento].

1.6. Mancata, ritardata o incompleta comunicazione all'Autorità, nel termine previsto di 15 (quindici) giorni dall'avvio del relativo procedimento, della risoluzione del rapporto di lavoro subordinato nei

confronti del personale delle SOA, disposta a causa del venir meno dei requisiti di cui all'art. 64, comma 6, del Regolamento [combinato disposto dell'art. 73, comma 1, lettera b), con l'art. 67, comma 4, del Regolamento].

1.7. Per il caso in cui le informazioni, i dati ovvero gli atti trasmessi all'Autorità, compresi quelli trasmessi in forza delle norme sopra richiamate, risultino non veritieri, l'art. 73, comma 2, lettera a), del Regolamento, prevede sanzioni amministrative pecuniarie più severe, da graduare rispetto alla misura massima di € 51.545.

Altri casi, sanzionati dall'art. 73, comma 2, del Regolamento, sino alla misura massima di € 51.545, sempre a causa di lesioni del possesso e del mantenimento dei requisiti generali e del principio dell'indipendenza, sono i seguenti:

1.8. Comportamento, nello svolgimento dei propri compiti ed attività, caratterizzato da scarse diligenza, correttezza e trasparenza, non rispettoso dei principi di cui all'articolo 2 del Codice, di economicità, di efficacia, di tempestività e di correttezza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera b), con l'art. 70, comma 1, lettera a)]. In via meramente esemplificativa e non esaustiva, ricadono in tale fattispecie anche le ipotesi di assunzioni di personale (limitatamente alle figure in posizione apicale) e di cessioni azionarie effettuate/consentite dalle SOA senza acquisire il nulla osta dell'Autorità. Ulteriore ipotesi che ricade nella fattispecie è il mancato controllo nel *Forum* SOA.

Altresì, viene sanzionato:

- il comportamento che non abbia assicurato e mantenuto l'indipendenza richiesta dalle disposizioni del Codice e dal titolo III del Regolamento (riguardante il sistema di qualificazione) [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera b), con l'art. 70, comma 1, lettera d)] e che avrebbe evitato qualsiasi possibilità di conflitto di interesse [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera c), con l'art. 71, comma 1, lettera b)];
- la mancata o carente disponibilità di risorse e di procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera b), con l'art. 70, comma 1, lettera e)];
- per avere operato in modo non conforme alle procedure, anche di controllo interno, in sede di richiesta di autorizzazione e ai loro eventuali successivi aggiornamenti approvati dall'Autorità [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera c), con l'art. 71, comma 1, lettera a)];

- il ricorso, per l'espletamento delle attività istituzionali, a prestazioni di soggetti esterni alla organizzazione aziendale delle SOA [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera c), con l'art. 71, comma 1, lettera e), e con l'art. 70, comma 3, del Regolamento];
- violazioni, come individuate dall'art. 73, per effetto delle attività espletate in maniera diretta e indiretta da soggetti esterni alle SOA, in nome e per conto delle stesse [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera c), con l'art. 71, comma 1, lettera e), e con l'art. 70, comma 3, del Regolamento].

2. Violazioni in materia di obblighi attinenti allo svolgimento delle attività di attestazione, da parte delle SOA, e sanzioni pecuniarie corrispondenti [articolo 73, comma 1, lettera b), c) e d), e comma 2].

L'art. 73, comma 1, lettere b), c) e d), del Regolamento prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6, comma 11, del Codice, per le violazioni in materia di obblighi attinenti allo svolgimento delle attività di attestazione. Tali sanzioni sono da graduare rispetto alla misura massima di € 25.822, in relazione alla gravità dell'inadempimento delle SOA, per i casi di:

2.1. Mancata, ritardata o incompleta comunicazione all'Autorità, nel termine previsto di 10 (dieci) giorni, dell'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti necessari ai fini del rilascio e del mantenimento dell'attestazione di qualificazione nei confronti delle imprese nonché del relativo esito, ai sensi dell'articolo 40, comma 9 *ter*, del Codice [combinato disposto dell'art. 73, comma 1, lettera b), con l'art. 70, comma 7, del Regolamento].

2.2. Mancata, ritardata o incompleta comunicazione all'Autorità, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine indicato alle imprese dalla SOA attestante, di eventuali inadempimenti circa la risposta da parte delle imprese in merito alle richieste loro rivolte, ai fini del controllo sulla veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni. I requisiti, il cui possesso è oggetto di controllo, sono quelli di ordine generale e speciale utili per il rilascio dell'attestazione, nonché quelli generali, a carattere dinamico, di cui verificare il permanere per tutta la durata del contratto di qualificazione [combinato disposto dell'art. 73, comma 1, lettera b), con l'art. 74, comma 4, del Regolamento].

2.3. Mancata, ritardata o incompleta trasmissione all'Osservatorio, secondo le modalità stabilite dalla Autorità, nel termine previsto di 15 (quindici) giorni dal rilascio delle attestazioni, dei certificati e della

documentazione a corredo degli stessi, di cui all'art. 86 del Regolamento, presentati dalle imprese per essere qualificate, relativi a lavori il cui committente non sia tenuto alla applicazione del Codice e del Regolamento, o a lavori eseguiti in proprio [combinato disposto dell'art. 73, comma 1, lettera b), con l'art. 83, comma 6, del Regolamento]. Tra i certificati da trasmettere all'Osservatorio, in quanto presentati dalle imprese per essere qualificate, dovranno anche essere compresi quelli che non hanno contribuito alla qualificazione.

2.4. Mancata, ritardata o incompleta comunicazione alle imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione, della notizia relativa alla sospensione o alla decadenza della autorizzazione ad attestare, al fallimento e alla cessazione della attività di attestazione, rispetto al termine di 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle suddette ipotesi. Analogamente, al verificarsi delle stesse (decadenza, fallimento, cessazione della attività di attestazione), verrà sanzionata la mancata, ritardata o incompleta trasmissione alla SOA (individuata dall'impresa o, in caso di inerzia nell'ipotesi di decadenza dell'autorizzazione, di fallimento o di cessazione di attività della SOA, dall'Autorità) cui trasferire la documentazione presentata dalle imprese per la qualificazione, ottenuta o *in itinere*. In questo caso il ritardo è correlato al rispetto del termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione - da parte dell'impresa o della Autorità - della SOA prescelta cui trasferire la menzionata documentazione [combinato disposto dell'art. 73, comma 1, lettera c), con l'art. 73, comma 8, del Regolamento, nonché tenuto conto di quanto previsto dall'art. 40, comma 9 *bis*, del Codice: «le SOA sono altresì tenute a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione; in caso di inadempimento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11»]. Relativamente alle ipotesi di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, qualora l'impresa voglia sottoporsi alla verifica triennale dei requisiti presso altra SOA, il termine è di 15 (quindici) giorni.

2.5. Violazione degli obblighi di conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni [combinato disposto dell'art. 73, comma 1, lettera d), del Regolamento, con l'art. 40, comma 9 *bis*, del Codice]. In ogni caso le SOA restano tenute alla conservazione della documentazione e degli atti di cui sopra per dieci anni, non avendo il Regolamento previsto un diverso termine rispetto a quello indicato dall'art. 40, comma 9 *bis*, del Codice.

L'art. 73, comma 2, del Regolamento prevede sanzioni amministrative pecuniarie, di maggiore severità, per le violazioni in materia di obblighi attinenti allo svolgimento delle attività di attestazione, in quanto applicabili in modo graduato sino alla misura massima di € 51.545, per i seguenti casi:

2.6. Informazioni, dati e atti trasmessi all'Autorità, che risultino non veritieri, compresi i documenti forniti dall'impresa in sede di attestazione e rivelatisi falsi [art. 73, comma 2, lettera a), del Regolamento].

2.7. Svolgimento dell'attività della SOA in modo non conforme alle disposizioni previste dall'articolo 70, comma 1, [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera b), con l'art. 70, comma 1, del Regolamento]. E ciò:

2.7.1. per mancato o carente comportamento caratterizzato da diligenza, da correttezza e da trasparenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del Codice [art. 70, comma 1, lettera a), del Regolamento];

2.7.2. per mancata o carente acquisizione, dai soggetti da qualificare, delle informazioni necessarie e per operato non tale da assicurare adeguata informazione [art. 70, comma 1, lettera b), del Regolamento];

2.7.3. per comportamento che non abbia garantito imparzialità ed equo trattamento [art. 70, comma 1, lettera c), del Regolamento];

2.7.4. per non avere assicurato e mantenuto l'indipendenza richiesta dalle disposizioni del Codice e dal titolo III del Regolamento (riguardante il sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori) [art. 70, comma 1, lettera d), del Regolamento];

2.7.5. per mancata o carente disponibilità di risorse e di procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza [art. 70, comma 1, lettera e), del Regolamento];

2.7.6. per non avere verificato: 1) la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni, circa il possesso dei requisiti generali (art. 78 del Regolamento) e speciali (art. 79 del Regolamento), presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato; 2) il permanere del possesso dei requisiti generali (di cui all'art. 78 del Regolamento) [art. 70, comma 1, lettera f), del Regolamento];

2.7.7. per non avere rilasciato l'attestazione di qualificazione conformemente alla documentazione prodotta dall'impresa e verificata ai sensi della precedente lettera f) [art. 70, comma 1, lettera g), del Regolamento].

2.7.8. per aver rilasciato un'attestazione in carenza dei requisiti prescritti, di cui l'Autorità ne accerti l'insussistenza a seguito di informativa proveniente da altra SOA relativamente all'impresa alla quale precedentemente aveva rilasciato l'attestazione ovvero per la quale aveva sottoscritto un contratto per la qualificazione, dopo avere acquisito la documentazione e gli atti utilizzati per comprovare il possesso dei requisiti di cui agli artt. 78 e 79 del Regolamento ed avere effettuate le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti utilizzati per conseguire l'attestazione (art. 75, comma 3, del Regolamento).

2.8. Svolgimento delle attività della SOA, nel corso delle operazioni di valutazione e verifica della qualificazione, senza avere acquisito, o per avere acquisito in modo carente, i dati di carattere economico-finanziario, quali quelli ricavabili dai bilanci, nonché le informazioni sulle variazioni organizzative e sulle trasformazioni della natura giuridica delle imprese, anche facendo ricorso alla banca dati della Camera di commercio, industria e artigianato [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera b), con l'art. 70, comma 2, del Regolamento].

2.9. Svolgimento dell'attività della SOA in modo non conforme al manuale delle procedure depositato all'atto della richiesta di autorizzazione e agli eventuali successivi aggiornamenti approvati dall'Autorità [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera b) con l'art. 68, comma 2, lettera f), del Regolamento].

2.10. Mancato rispetto da parte delle SOA delle condizioni previste dall'art. 71, comma 1, del Regolamento [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera c), con l'art. 71, comma 1, del Regolamento]. E ciò:

2.10.1. per avere operato in modo non conforme alle procedure, anche di controllo interno, in sede di richiesta di autorizzazione ed approvate dall'Autorità stessa [art. 71, comma 1, lettera a), del Regolamento];

2.10.2. per non avere adottato un comportamento che eviti qualsiasi possibilità di conflitto di interesse [art. 71, comma 1, lettera b), del Regolamento];

2.10.3. per non avere rilasciato le attestazioni nel pieno rispetto: 1) dei requisiti relativi al possesso del sistema di qualità aziendale, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, con riferimento alla qualificazione per le classifiche dalla III in su, previsti dall'articolo 63 del Regolamento; 2) dei requisiti per la qualificazione delle imprese, di cui al capo III, del titolo III, del Regolamento [art. 71, comma 1, lettera c), del Regolamento];

2.10.4. per non avere applicato le tariffe da riconoscersi alle SOA per le attività di qualificazione, di cui all'allegato C - parte I del Regolamento [art. 71, comma 1, lettera d), del Regolamento];

2.10.5. per non avere svolto la propria attività conformemente a quanto previsto dall'articolo 70, commi 3, 4, 5, del Regolamento [art. 71, comma 1, lettera e), del Regolamento], e ciò:

2.10.5.1. per avere espletato le attività istituzionali ricorrendo a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale (art. 70, comma 3, del Regolamento);

2.10.5.2. per avere applicato le tariffe da riconoscersi alle SOA per le attività di qualificazione, in modo non conforme a quanto previsto dall'allegato C - parte I del Regolamento (art. 70, commi 4 e 5, del Regolamento), e ciò per non avere tenuto conto che:

- 1) ogni attestazione di qualificazione o suo rinnovo, nonché tutte le attività integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate per le quali si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui al richiamato allegato C - parte I;
- 2) per i consorzi stabili, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del cinquanta per cento;
- 3) per le imprese qualificate fino alla II classifica di importo, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del venti per cento;
- 4) gli importi determinati dall'allegato C - parte I e dall'art. 70, comma 4, del Regolamento sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa;
- 5) non può essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del doppio di quello determinato con i criteri di cui al punto 4;
- 6) il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (RID) per l'intero corrispettivo.

2.11. Invio di comunicazioni inesatte o non veritiere, alle imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione, riguardo alla sospensione o alla decadenza della autorizzazione ad attestare, al fallimento e alla cessazione dell'attività di attestazione, ovvero, al verificarsi delle predette ipotesi, trasmissione di documentazione inesatta o non veritiera alla SOA cui trasferire la documentazione presentata dalle imprese per la qualificazione, ottenuta o *in itinere* [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera d) con l'art. 73, comma 8, del Regolamento].

2.12. Inadempimento, con riferimento all'effettuazione della verifica triennale [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera e), con l'art. 77, comma 3, del Regolamento], che si concretizza nelle seguenti ipotesi:

2.12.1. la SOA nei 45 (quarantacinque) giorni successivi alla stipula del contratto non rilascia l'attestato revisionato;

2.12.2. in caso di sospensione, la relativa procedura viene sospesa per chiarimenti per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni e, comunque, la SOA rilascia l'attestato in un tempo complessivo superiore a 90 (novanta) giorni dalla stipula del contratto;

2.12.3. la SOA non dichiara l'esito negativo della relativa procedura ovvero lo dichiara e lo comunica, all'impresa e all'Autorità, in un tempo complessivo superiore a 90 (novanta) giorni dalla stipula del contratto, secondo le modalità di cui al comma 7.

2.13. Inadempimento, con riferimento ai certificati di esecuzione lavori utili per rilasciare l'attestato di qualificazione [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera f), con l'art. 83, comma 7, del Regolamento], che si concretizza nelle seguenti ipotesi:

2.13.1. le SOA rilasciano l'attestazione di qualificazione mediante certificati di lavori emessi dalle stazioni appaltanti, a partire dal 12 luglio 2006, non presenti nel Casellario informatico, nonché mediante certificati di esecuzione lavori rilasciati antecedentemente alla suddetta data non presenti nel Casellario informatico e non confermati dalle stazioni appaltanti a seguito della richiesta inviata dalla SOA;

2.13.2. le SOA, avendo rilevato l'esistenza di certificati di lavori non presenti nel Casellario informatico, non provvedono a darne comunicazione alle stazioni appaltanti e/o all'Autorità per gli eventuali provvedimenti da emanarsi ai sensi dell'art. 6, comma 11, del Codice. L'obbligo delle SOA decorre dal momento in cui, attraverso l'accesso al Casellario informatico dell'Autorità, viene accertato il mancato inserimento nello stesso del certificato di lavori oggetto di verifica.

2.14. Inadempimento, con riferimento agli obblighi di inserimento nel Casellario informatico [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera g), con l'art. 8, comma 7, lettere d), g) ed h), del Regolamento], che si concretizza nelle seguenti ipotesi:

2.14.1. mancato o ritardato inserimento nel Casellario informatico, entro 30 (trenta) giorni dal rilascio dell'attestazione da parte della SOA, secondo le modalità telematiche previste dalla Autorità, dei certificati di cui all'art. 86, comma 7, del Regolamento, presentati dalle imprese per essere qualificate, relativi a lavori il cui committente non sia tenuto alla applicazione del codice e del Regolamento, o a lavori eseguiti in proprio;

2.14.2. mancato o ritardato avvio del procedimento di cui all'art. 40, comma 9 *ter*, del Codice a seguito delle segnalazioni provenienti dagli organismi di certificazione del sistema di qualità aziendale, relative all'annullamento ovvero alla decadenza della certificazione di qualità;

2.14.3. mancato o ritardato inserimento nel Casellario informatico da parte delle SOA, entro 15

(quindici) giorni dal loro rilascio, secondo le modalità telematiche previste dall'Autorità, delle attestazioni di qualificazione.

3. Comportamenti che determinano l'immediata applicazione della decadenza dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di attestazione [articolo 73, comma 4].

La sanzione della decadenza della autorizzazione ad esercitare l'attività di attestazione delle SOA, da irrogare, secondo quanto previsto dall'art. 73, comma 4, del Regolamento, si applica nei confronti delle SOA, nei seguenti casi, oltre quelli previsti al comma 3:

3.1. (comma 4, lettera a) al venire meno dei seguenti requisiti e condizioni:

3.1.1. costituzione nella forma della società per azioni; sede legale nel territorio della Repubblica (art. 64, comma 1, del Regolamento).

3.1.2. capitale sociale almeno pari ad € 1.000.000 interamente versato (art. 64, comma 2, del Regolamento). La sanzione in esame nell'arco temporale dal 25.12.2010 al 5.12.2011 era riferita al capitale sociale minimo richiesto dal d.p.r. 34/2000 (€ 516.000), mentre a far data dal 5.12.2011 il capitale sociale minimo richiesto è quello previsto dal d.p.r. 207/2010 (€ 1.000.000).

3.1.3. patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio depositato, almeno pari al capitale sociale (art. 64, comma 2, del Regolamento);

3.1.4. bilancio delle SOA certificato dalle società di revisione, iscritte nell'apposito albo, secondo i criteri stabiliti «dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni»³³ (art. 64, comma 2, del Regolamento). Il primo bilancio per cui sussiste l'obbligo di certificazione è quello relativo all'esercizio decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011;

3.1.5. oggetto esclusivo, come previsto art. 64, comma 3, del Regolamento;

3.1.6. divieto di erogare servizi di qualsiasi natura ad operatori economici, direttamente ovvero a mezzo di società collegate o di società in virtù di rapporti contrattuali (art. 64, comma 3, del Regolamento);

3.1.7. rispetto del principio di indipendenza di giudizio e di assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti delle SOA non imparziali o

³³ Si rammenta al riguardo che a seguito della soppressione dell'Albo speciale delle società di revisione di cui al d.lgs. 58/1998 per effetto del d.lgs. 39/2010, dal 13 settembre 2012 è stato istituito il Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze nel quale transitano anche le società di revisione iscritte in precedenza nell'Albo speciale tenuto dalla Consob.

discriminatori, assicurato dalla composizione e dalla struttura organizzativa delle SOA, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile (art. 64, comma 4, del Regolamento);

3.1.8. possesso e mantenimento dei requisiti generali delle SOA, intesi quali assenza di cause ostative riferite alla SOA, alle persone giuridiche e fisiche (amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, sindaci, direttori tecnici e personale delle SOA) appartenenti alla composizione e alla struttura organizzativa delle SOA (art. 64, comma 6, e 65 del Regolamento);

3.1.9. divieto di possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA (art. 66, comma 1, del Regolamento), per:

- stazioni appaltanti e altri soggetti equivalenti [soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del Regolamento];

- organismi che rilasciano i certificati del sistema di gestione per la qualità conformi alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 [soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), del Regolamento];

- soggetti indicati all'articolo 34 del Codice;

- soggetti cui possono essere affidate la progettazione e la direzione lavori oltre che le attività di supporto [soggetti di cui all'art. 90, comma 1, del Codice];

- le regioni e le province autonome.

3.1.10. Possesso di azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del venti per cento del capitale sociale, da parte delle associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto, e delle associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti, ognuna di tali associazioni nella misura massima del dieci per cento, al fine di garantire il principio dell'uguale partecipazione delle parti interessate alla qualificazione (art. 66, comma 2, del Regolamento);

3.1.11. possesso e mantenimento dei requisiti tecnici delle SOA, con riferimento all'organico minimo, al personale ulteriore, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA, nonché ai soggetti che svolgono attività in maniera diretta o indiretta in nome e per conto delle SOA, e del requisito dell'attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni all'Osservatorio, conforme al tipo definito dall'Autorità (art. 67 del Regolamento).

3.1.12. divieto di ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla organizzazione aziendale delle SOA, per l'espletamento delle loro attività istituzionali (art. 70, comma 3, del Regolamento);

3.1.13. inadempienza da parte della SOA alle indicazioni dell'Autorità, circa eventuali condizioni da osservarsi nell'esecuzione del contratto stipulato con un'impresa, ovvero in merito alla sospensione o all'annullamento dell'attestazione, nell'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo a seguito di

motivata e documentata istanza di un'altra impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante (art. 71, comma 3, del Regolamento).

3.2. (comma 4, lettera b) mancato inizio dell'attività sociale entro 180 (centottanta) giorni dalla autorizzazione;

3.3. (comma 4, lettera c) interruzione dell'attività per più di 180 (centottanta) giorni;

3.4. (comma 4, lettera d) omissione o rifiuto nel comunicare la sospensione e la decadenza dell'autorizzazione, il fallimento e la cessazione della attività, alle imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione;

3.5. (comma 4, lettera e) inosservanza delle disposizioni impartite dall'Autorità con il provvedimento di sospensione di cui all'art. 73, comma 3, del Regolamento;

3.6. (comma 4, lettera f) inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 85, comma 1, del Regolamento che individuano i criteri cui le SOA devono attenersi ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici;

3.7. (comma 4, lettera f) inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 85, comma 2, del Regolamento che si concretizza, nella attività di attestazione, nel non attribuire la qualificazione conformemente al contenuto dei certificati di esecuzione lavori o nel non segnalare all'Autorità eventuali incongruenze riscontrate nei certificati di esecuzione dei lavori, circa la presenza di lavorazioni relative a categorie di cui all'allegato A del Regolamento, non previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito nonché nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Quest'ultima documentazione deve essere richiesta dalla SOA alla stazione appaltante che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori.

3.8. (art. 40, comma 9 *ter*, del Codice) inosservanza all'obbligo di dichiarare la decadenza dell'attestato di qualificazione qualora sia accertato che lo stesso sia stato rilasciato in carenza dei requisiti prescritti dal Regolamento ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti.

TABELLA – Applicabilità delle fattispecie sanzionatorie dal 25.12.2010

Codice sanzione	Violazione a un obbligo che determina l'applicazione della sanzione	Norma o combinato disposto da d.p.r. 207/2010	Norma contenente un obbligo già vigente prima del d.p.r. 207/2010	Data da cui si applica la sanzione ex art. 73 del d.p.r. 207/2010
1.1.	Mancata, ritardata o incompleta risposta, nel termine di 10 (dieci) giorni, alle richieste dell'Autorità, per ogni informazione riguardante i nominativi dei soci e le eventuali situazioni di controllo o di collegamento.	art. 73, comma 1, lettera a), in c.d. con l'art. 65, comma 1.	art. 7, comma 6, d.p.r. 34/2000	25.12.2010
1.2.	Mancata, ritardata o incompleta risposta, nel termine indicato dalla Autorità, per ogni informazione riguardante il procedimento aperto su istanza di nulla osta al trasferimento di partecipazioni azionarie della SOA.	art. 73, comma 1, lettera a), in c.d. con l'art. 66, comma 4.	art. 7, comma 9, in c.d. con l'art. 8 d.p.r. 34/2000	25.12.2010
1.3.	Mancata, ritardata o incompleta comunicazione, nel termine previsto di 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi, delle eventuali circostanze che possano	art. 73, comma 1, lettera b), in c.d. con l'art. 64, comma 5.	art. 7, comma 5, d.p.r. 34/2000.	25.12.2010

	implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito dell'indipendenza.			
1.4.	Mancata, ritardata o incompleta comunicazione, nel termine previsto di 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi, in caso di mancato possesso o del venir meno di uno dei requisiti di ordine generale delle SOA.	art. 73, comma 1, lettera b), in c.d. con l'art. 65, comma 2.	art. 7, comma 8, d.p.r. 34/2000.	25.12.2010
1.5.	Mancata, ritardata o incompleta comunicazione, nel termine previsto di 15 (quindici) giorni, della decadenza dalla carica per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, a causa del venir meno dei requisiti di cui all'art. 64, comma 6.	art. 73, comma 1, lettera b), in c.d. con l'art. 67, comma 3.	art. 9, comma 3, d.p.r. 34/2000.	8.6.2011
1.6.	Mancata, ritardata o incompleta comunicazione, nel termine previsto di 15 (quindici) giorni, dell'avvio del procedimento per la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato nei confronti del personale	art. 73, comma 1, lettera b), in c.d. con l'art. 67, comma 4.	obbligo non previsto né dal d.p.r. 34/2000 né dal Codice.	8.6.2011

	delle SOA, disposta a causa del venir meno dei requisiti di cui all'art. 64, comma 6, del Regolamento.			
1.7.	Informazioni, dati ovvero atti trasmessi alla Autorità, risultati non veritieri.	art. 73, comma 2, lettera a).	Art. 7, comma 9, d.p.r. 34/2000.	25.12.2010
1.8.	<ul style="list-style-type: none"> • Comportamento delle SOA, nello svolgimento dei propri compiti ed attività, caratterizzato da scarse diligenza, correttezza e trasparenza, non rispettoso dei principi, di cui all'articolo 2, del Codice; • Altre violazioni di cui all'art. 73, comma 2, lettera c). 	<ul style="list-style-type: none"> • art. 73, comma 2, lettera b), in c.d. con l'art. 70, comma 1, lettere a), d) ed e); • art. 73, comma 2, lettera c), in c.d. con l'art. 71, comma 1, lettere a), b), nonché lettera e), in c.d. con l'art. 70, comma 3. 	art. 12, comma 1, lettere a), d) ed e), nonché art. 12, comma 2, e art. 14, comma 1, lettera a) e b) d.p.r. 34/2000;	25.12.2010 (ad esclusione violazioni per effetto delle attività espletate in maniera diretta e indiretta da soggetti esterni alle SOA, in nome e per conto delle stesse).
2.1.	Mancata, ritardata o incompleta comunicazione, nel termine previsto di 10 (dieci) giorni, dell'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti necessari ai fini del rilascio e del	art. 73, comma 1, lettera b), in c.d. con l'art. 70, comma 7.	art. 40, comma 9 <i>ter</i> , del Codice	25.12.2010

	<p>mantenimento del l'attestazione di qualificazione, nonché del relativo esito.</p>			
2.2.	<p>Mancata, ritardata o incompleta comunicazione, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine indicato dalla SOA attestante, di eventuali risposte tardive o mancate, da parte delle imprese in merito alle richieste loro rivolte, ai fini del controllo sulla veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni.</p>	<p>art. 73, comma 1, lettera b), in c.d. con l'art. 74, comma 4.</p>	<p>obbligo non previsto né dal d.p.r. 34/2000 né dal Codice.</p>	8.6.2011
2.3.	<p>Mancata, ritardata o incompleta trasmissione all'Osservatorio, nel termine previsto di 15 (quindici) giorni dal rilascio delle attestazioni, dei certificati e della documentazione a corredo degli stessi, di cui all'art. 86 del Regolamento, relativi a lavori eseguiti per committente privato, o a lavori eseguiti in proprio.</p>	<p>art. 73, comma 1, lettera b), in c.d. con l'art. 83, comma 6.</p>	<p>obbligo non previsto né dal d.p.r. 34/2000 né dal Codice.</p>	8.6.2011
2.4.	<p>Mancata, ritardata o incompleta comunicazione,</p>	<p>art. 73, comma 1,</p>	<p>art. 73, comma 1, lettera c), in c.d.</p>	25.12.2010

	<p>alle imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione, della notizia relativa alla sospensione o alla decadenza della autorizzazione ad attestare, ecc., rispetto al termine di 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle suddette ipotesi. Analogamente, al verificarsi delle stesse ipotesi, mancata, ritardata (rispetto al termine di sessanta giorni) o incompleta trasmissione alla SOA cui trasferire la documentazione presentata dalle imprese per la qualificazione, ottenuta o in itinere.</p>	<p>lettera c), in c.d. con l'art. 73, comma 8.</p>	<p>con il comma 8, d.p.r. 207/2010; nonché con l'art. 40, comma 9 <i>bis</i>, secondo periodo, del Codice.</p>	
2.5.	<p>Violazione degli obblighi di conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni (obbligo previsto per dieci anni).</p>	<p>art. 73, comma 1, lettera d), in c.d. con l'art. 40, comma 9 <i>bis</i>, primo periodo, del Codice.</p>	<p>art. 40, comma 9 <i>bis</i>, primo periodo, del Codice.</p>	25.12.2010
2.6.	<p>Informazioni, dati ovvero atti trasmessi alla Autorità, , in virtù degli obblighi attinenti allo svolgimento delle attività di attestazione,</p>	<p>art. 73, comma 2, lettera a).</p>	<p>art. 7, comma 9, d.p.r. 34/2000.</p>	25.12.2010

	risultati non veritieri, compresi i documenti forniti dall'impresa in sede di attestazione e rivelatisi falsi.			
2.7.1.	Mancato o carente comportamento caratterizzato da diligenza, da correttezza e da trasparenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del Codice.	art. 73, comma 2, lettera b) in c.d. con l'art. 70, comma 1, lettera a).	art. 12, comma 1, lettera a) d.p.r. 34/2000.	25.12.2010
2.7.2.	Mancata o carente acquisizione, dai soggetti da qualificare, delle informazioni necessarie; operato non tale da assicurare adeguata informazione.	art. 73, comma 2, lettera b), in c.d. con l'art. 70, comma 1, lettera b).	art. 12, comma 1, lettera b) d.p.r. 34/2000.	25.12.2010
2.7.3.	Comportamento che non abbia garantito imparzialità ed equo trattamento.	art. 73, comma 2, lettera b), in c.d. con l'art. 70, comma 1, lettera c).	art. 12, comma 1, lettera c) d.p.r. 34/2000.	25.12.2010
2.7.4.	Non avere assicurato e mantenuto l'indipendenza richiesta dalle disposizioni del Codice e dal titolo III del Regolamento.	art. 73, comma 2, lettera b), in c.d. con l'art. 70, comma 1, lettera d).	art. 12, comma 1, lettera d) d.p.r. 34/2000.	25.12.2010
2.7.5.	Mancata o carente	art. 73,	art. 12, comma 1,	25.12.2010

	disponibilità di risorse e di procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza.	comma 2, lettera b,) in c.d. con l'art. 70, comma 1, lettera e).	lettera e) d.p.r. 34/2000.	
2.7.6.	Non avere verificato: 1) la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni, circa il possesso dei requisiti generali e speciali, presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato; 2) il permanere del possesso dei requisiti generali.	art. 73, comma 2, lettera b), in c.d. con l'art. 70, comma 1, lettera f).	art. 12, comma 1, lettera f) d.p.r. 34/2000.	25.12.2010 (ad esclusione delle violazioni per non avere verificato il permanere del possesso dei requisiti generali).
2.7.7.	Non avere rilasciato l'attestazione di qualificazione conformemente alla documentazione prodotta dall'impresa.	art. 73, comma 2, lettera b), in c.d. con l'art. 70, comma 1, lettera g).	obbligo non previsto né dal d.p.r. 34/2000 né dal Codice.	8.6.2011
2.7.8	Attestazione rilasciata da una SOA in carenza dei requisiti prescritti, di cui l'Autorità accerta la sussistenza a seguito di informativa proveniente da altra SOA relativamente all'impresa alla quale precedentemente aveva rilasciato l'attestazione ovvero per la quale aveva	art. 75, comma 3, in c.d. con art. 73	obbligo non previsto né dal d.p.r. 34/2000 né dal Codice.	8.6.2011

	sottoscritto un contratto per la qualificazione, dopo avere acquisito la documentazione e gli atti utilizzati per comprovare il possesso dei requisiti di cui agli art. 78 e 79 del Regolamento ed avere effettuate le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti utilizzati per conseguire l'attestazione.			
2.8.	Operazioni di valutazione e verifica, svolte nel corso dell'attività di qualificazione, senza avere acquisito, o per avere acquisito in modo carente, i dati di carattere economico-finanziario, quali quelli ricavabili dai bilanci, nonché le informazioni sulle variazioni organizzative e sulle trasformazioni della natura giuridica delle imprese, anche facendo ricorso alla banca dati della camera di commercio, industria e artigianato	art. 73, comma 2, lettera b), in c.d. con l'art. 70, comma 2.	obbligo non previsto né dal d.p.r. 34/2000 né dal Codice.	8.6.2011
2.9.	Svolgimento dell'attività delle SOA in modo non	art. 73, comma 2,	art. 10, comma 5 d.p.r. 34/2000.	25.12.2010

	conforme al manuale delle procedure depositato all'atto della richiesta di autorizzazione e agli eventuali successivi aggiornamenti approvati dall'Autorità.	lettera b), in c.d. con l'art. 68, comma 2, lettera f).		
2.10.1.	Avere operato in modo non conforme alle procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione ed approvate dall'Autorità stessa.	art. 73, comma 2, lettera c), in c.d. con l'art. 71, comma 1, lettera a).	art. 14, comma 1, lettera a) d.p.r. 34/2000.	25.12.2010
2.10.2.	Non avere adottato un comportamento che evitasse qualsiasi possibilità di conflitti di interesse.	art. 73, comma 2, lettera c), in c.d. con l'art. 71, comma 1, lettera b).	art. 14, comma 1, lettera b) d.p.r. 34/2000.	25.12.2010
2.10.3.	Non avere rilasciato le attestazioni nel pieno rispetto: 1) dei requisiti relativi al possesso del sistema di qualità aziendale; 2) dei requisiti per la qualificazione delle imprese, di cui al capo III, del titolo III, del Regolamento.	art. 73, comma 2, lettera c), in c.d. con l'art. 71, comma 1, lettera c).	art. 14, comma 1, lettera c) d.p.r. 34/2000.	25.12.2010
2.10.4.	Non avere applicato le tariffe da riconoscersi alle SOA per le attività di	art. 73, comma 2, lettera c), in	art. 14, comma 1, lettera d) d.p.r. 34/2000.	25.12.2010

	qualificazione.	c.d. con l'art. 71, comma 1, lettera d).		
2.10.5.1.	Avere espletato le attività istituzionali ricorrendo a prestazioni di soggetti esterni alla organizzazione aziendale delle SOA.	art. 73, comma 2, lettera c), in c.d. con l'art. 71, comma 1, lettera e), e con l'art. 70, comma 3.		25.12.2010
2.10.5.2.	Avere applicato le tariffe da riconoscersi alle SOA per le attività di qualificazione, senza tener conto che: 1) ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo ecc., sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui all'allegato C – parte I; 2) per i consorzi stabili, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del cinquanta per cento; 3) per le imprese qualificate	art. 73, comma 2, lettera c), in c.d. con l'art. 71, comma 1, lettera e), e con l'art. 70, commi 4 e 5.	art. 12, commi 3 e 4 d.p.r. 34/2000.	25.12.2010 (ad esclusione delle violazioni di cui ai punti 2 e 3 della 2 ^a colonna)

	<p>fino alla II classifica di importo, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del venti per cento;</p> <p>4) gli importi determinati dall'allegato C – parte I e dall'art. 70, comma 4, del Regolamento sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa;</p> <p>5) non può essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del doppio di quello determinato con i criteri di cui al punto 4;</p> <p>6) il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l'intero corrispettivo.</p>			
<p>2.11.</p>	<p>Invio di comunicazioni inesatte o non veritiere, alle</p>	<p>art. 73, comma 2,</p>	<p>obbligo non previsto né dal</p>	<p>25.12.2010</p>

	imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione, riguardo alla sospensione o alla decadenza della autorizzazione ad attestare, ecc., ovvero, al verificarsi delle predette ipotesi, trasmissione di documentazione inesatta o non veritiera alla SOA cui trasferire la documentazione.	lettera d), in c.d. con l'art. 73, comma 8.	d.p.r. 34/2000 né dal Codice.	
2.12.1.	Inadempimento, con riferimento all'effettuazione della verifica triennale, nell'ipotesi che la SOA nei 45 (quarantacinque) giorni successivi alla stipula del contratto non rilasci l'attestato revisionato.	art. 73, comma 2, lettera e), in c.d. con l'art. 77, comma 3.	art. 15-bis, comma 1 d.p.r. 34/2000. (N.B. i 45 giorni previsti dal d.p.r. 207/2010 sono pari ai 30 giorni per l'istruttoria + 15 giorni per l'invio dell'attestato di cui all'art. 12, comma 5 del d.p.r. 34/2000)	25.12.2010
2.12.2.	Inadempimento, con riferimento all'effettuazione della verifica triennale, nell'ipotesi che in caso di sospensione, la relativa procedura venga sospesa	art. 73, comma 2, lettera e), in c.d. con l'art. 77, comma 3.	obbligo non previsto né dal d.p.r. 34/2000 né dal Codice.	8.6.2011

	per chiarimenti per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni e, comunque, la SOA rilasci l'attestato in un tempo complessivo superiore a 90 (novanta) giorni dalla stipula del contratto.			
2.12.3.	Inadempimento, con riferimento all'effettuazione della verifica triennale, nell'ipotesi che la SOA non dichiari l'esito negativo della relativa procedura ovvero lo dichiari e lo comunichi, all'impresa e all'Autorità, in un tempo complessivo superiore a 90 (novanta) giorni dalla stipula del contratto, secondo le modalità di cui al comma 7.	art. 73, comma 2, lettera e), in c.d. con l'art. 77, comma 3.	art. 15-bis, comma 5 d.p.r. 34/2000.	25.12.2010 (ad esclusione della ritardata comunicazione, entro 90 giorni)
2.13.1.	Inadempimento, derivante da rilascio dell'attestazione di qualificazione mediante certificati di esecuzione di lavori emessi dalle stazioni appaltanti, a partire dal 12 luglio 2006, non presenti nel Casellario nonché mediante certificati di esecuzione lavori rilasciati antecedentemente alla suddetta data non presenti	art. 73, comma 2, lettera f), in c.d. con l'art. 83, comma 7.	art. 40, comma 3, lettera b), del Codice.	25.12.2010

	nel casellario informatico e non confermati dalle stazioni appaltanti a seguito della richiesta inviata dalla SOA .			
2.13.2.	Inadempimento quando le SOA, avendo rilevato l'esistenza di certificati di lavori non presenti nel Casellario informatico, non provvedano a darne comunicazione alle stazioni appaltanti e/o all'Autorità per gli eventuali provvedimenti da emanarsi ai sensi dell'art. 6, comma 11, del Codice. L'obbligo delle SOA decorre dal momento in cui, attraverso l'accesso al Casellario informatico dell'Autorità, viene accertato il mancato inserimento nello stesso del certificato di lavori oggetto di verifica.	art. 73, comma 2, lettera f), in c.d. con l'art. 83, comma 7.	obbligo non previsto né dal d.p.r. 34/2000 né dal Codice.	8.6.2011
2.14.1.	Mancato o ritardato inserimento nel Casellario informatico, entro 30 (trenta) giorni dal rilascio dell'attestazione da parte della SOA, secondo le modalità telematiche previste dalla Autorità, dei	art. 73, comma 2, lettera g), in c.d. con l'art. 8, comma 7, lettera d).	obbligo non previsto né dal d.p.r. 34/2000 né dal Codice.	8.6.2011

	certificati relativi a lavori per committente privato, o a lavori eseguiti in proprio.			
2.14.2.	Mancato o ritardato avvio del procedimento di cui all'art. 40, comma 9-ter, del Codice a seguito delle segnalazioni provenienti dagli organismi di certificazione del sistema di qualità aziendale, relative all'annullamento ovvero alla decadenza della certificazione di qualità.	art. 73, comma 2, lettera g), in c.d. con l'art. 8, comma 7, lettera g), e con l'art. 70, comma 7.	obbligo non previsto né dal d.p.r. 34/2000 né dal Codice.	8.6.2011
2.14.3.	Mancato o ritardato inserimento nel Casellario informatico da parte delle SOA, entro 15 (quindici) giorni dal loro rilascio, secondo le modalità telematiche previste dalla Autorità, delle attestazioni di qualificazione.	art. 73, comma 2, lettera g), in c.d. con l'art. 8, comma 7, lettera h).	obbligo non previsto né dal d.p.r. 34/2000 né dal Codice.	8.6.2011
3.1.1.	Venire meno delle seguenti condizioni: costituzione nella forma della società per azioni; sede legale nel territorio della Repubblica; il che comporta la decadenza dell'autorizzazione.	art. 73, comma 4, lettera a), in c.d. con l'art. 64, comma 1.	art. 7, comma 1, e art. 10, comma 5, d.p.r. 34/2000.	25.12.2010
3.1.2.	Venire meno del seguente	art. 73,	obbligo non	25.12.2010

	requisito: capitale sociale minimo interamente versato; il che comporta la decadenza dell'autorizzazione.	comma 4, lettera a), in c.d. con l'art. 64, comma 2.	previsto né dal d.p.r. 34/2000 né dal Codice.	
3.1.3.	Venire meno del seguente requisito: patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio depositato, almeno pari al capitale sociale; il che comporta la decadenza dell'autorizzazione.	art. 73, comma 4, lettera a), in c.d. con l'art. 64, comma 2.	obbligo non previsto né dal d.p.r. 34/2000 né dal Codice.	8.6.2011
3.1.4.	Venir meno della seguente condizione: bilancio delle SOA certificato dalle società di revisione, iscritte nell'apposito albo, secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; il che comporta la decadenza della autorizzazione. Il primo bilancio per cui sussiste l'obbligo di certificazione è quello relativo all'esercizio decorrente dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.	art. 73, comma 4, lettera a), in c.d. con l'art. 64, comma 2.	obbligo non previsto né dal d.p.r. 34/2000 né dal Codice.	8.6.2011

<p>3.1.5.</p>	<p>Venir meno delle seguenti condizioni: oggetto esclusivo, come previsto dallo statuto, relativo allo svolgimento delle attività di attestazione, nonché di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, oltre che sulla loro capacità operativa ed economico – finanziaria; conseguente decadenza della autorizzazione.</p>	<p>art. 73, comma 4, lettera a), in c.d. con l'art. 64, comma 3.</p>	<p>art. 7, comma 3, e art. 10, comma 5, d.p.r. 34/2000.</p>	<p>25.12.2010</p>
<p>3.1.6.</p>	<p>Venir meno della seguente condizione: divieto di erogare servizi di qualsiasi natura ad operatori economici, direttamente ovvero a mezzo di società collegate o di società in virtù di rapporti contrattuali; conseguente decadenza della autorizzazione.</p>	<p>art. 73, comma 4, lettera a), in c.d. con l'art. 64, comma 3.</p>	<p>obbligo non previsto né dal d.p.r. 34/2000 né dal Codice.</p>	<p>8.6.2011</p>
<p>3.1.7.</p>	<p>Venir meno della seguente condizione: rispetto del principio di indipendenza di giudizio e di assenza di qualunque interesse commerciale,</p>	<p>art. 73, comma 4, lettera a), in c.d. con l'art. 64, comma 4.</p>	<p>art. 7, comma 4, e art. 10, comma 5, d.p.r. 34/2000.</p>	<p>25.12.2010</p>

	<p>finanziario che possa determinare comportamenti delle SOA non imparziali o discriminatori, assicurato dalla composizione e dalla struttura organizzativa delle SOA, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile); conseguente decadenza della autorizzazione.</p>			
3.1.8.	<p>Venir meno del possesso o del mantenimento dei requisiti generali delle SOA; conseguente decadenza della autorizzazione.</p>	<p>art. 73, comma 4, lettera a), in c.d. con l'art. 64, comma 6 e con l'art. 65.</p>	<p>art. 7, comma 7, e art. 10, comma 5, d.p.r. 34/2000.</p>	<p>25.12.2010(limitatamente ai requisiti generali previsti dall'art. 7, comma 7, d.p.r. 34/2000)</p>
3.1.9.	<p>Venir meno della seguente condizione: divieto di possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA da parte: delle stazioni appaltanti e altri soggetti equivalenti; degli organismi che rilasciano i certificati del sistema di qualità; degli operatori economici cui possono</p>	<p>art. 73, comma 4, lettera a), in c.d. con l'art. 66, comma 1.</p>	<p>art. 8, comma 1, e art. 10, comma 5, d.p.r. 34/2000.</p>	<p>25.12.2010</p>

	essere affidati appalti di contratti pubblici di lavori, servizi e i forniture; dei soggetti cui possono essere affidate la progettazione e la direzione lavori oltre che le attività di supporto; delle regioni e delle province autonome; conseguente decadenza della autorizzazione.			
3.1.10.	Venir meno della seguente condizione: possesso di azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del venti per cento del capitale sociale, da parte delle associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto, e delle associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti, ognuna di tali associazioni nella misura massima del dieci per cento; conseguente decadenza della autorizzazione.	art. 73, comma 4, lettera a), in c.d. con l'art. 66, comma 2.	art. 8, comma 2, e art. 10, comma 5, d.p.r. 34/2000.	25.12.2010
3.1.11.	Venire meno del possesso e	art. 73,	art. 9 e art. 10,	25.12.2010 (limitatamente ai

	<p>mantenimento dei requisiti tecnici delle SOA, con riferimento all'organico minimo, al personale ulteriore, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA, nonché ai soggetti che svolgono attività in maniera diretta o indiretta in nome e per conto delle SOA, e del requisito dell'attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni all'Osservatorio, conforme al tipo definito dall'Autorità; conseguente decadenza della autorizzazione.</p>	<p>comma 4, lettera a), in c.d. con l'art. 67.</p>	<p>comma 5, d.p.r. 34/2000.</p>	<p>requisiti tecnici previsti dall'art. 9 d.p.r. 34/2000).</p>
<p>3.1.12.</p>	<p>Venir meno della seguente condizione: divieto di ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla organizzazione aziendale delle SOA, per l'espletamento delle loro attività istituzionali; conseguente decadenza della autorizzazione.</p>	<p>art. 73, comma 4, lettera a), in c.d. con l'art. 70, comma 3.</p>	<p>art. 12, comma 2, d.p.r. 34/2000.</p>	<p>25.12.2010</p>
<p>3.1.13.</p>	<p>Inadempienza da parte della SOA alle indicazioni dell'Autorità, circa eventuali</p>	<p>art. 71, comma 3, in c.d. con l'art.</p>	<p>obbligo non previsto né dal d.p.r. 34/2000 né</p>	<p>8.6.2011</p>

	condizioni da osservarsi nell'esecuzione del contratto stipulato con un'impresa, ovvero in merito alla sospensione o all'annullamento dell'attestazione, nell'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo a seguito di motivata e documentata istanza di un'altra impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante; conseguente decadenza della autorizzazione.	73, comma 4, lettera a)	dal Codice.	
3.2.	Mancato inizio dell'attività sociale entro 180 (centottanta) giorni dalla autorizzazione; conseguente decadenza della autorizzazione.	art. 73, comma 4, lettera b)	art. 10, comma 5, d.p.r. 34/2000.	25.12.2010
3.3.	Interruzione dell'attività per più di 180 (centottanta) giorni; conseguente decadenza della autorizzazione.	art. 73, comma 4, lettera c)	art. 10, comma 5, d.p.r. 34/2000.	25.12.2010
3.4.	Omissione o rifiuto nel comunicare la sospensione e la decadenza dell'autorizzazione, il fallimento e la cessazione della attività, alle imprese	art. 73, comma 4, lettera d), in c.d. con art. 73, comma 8.	obbligo non previsto né dal d.p.r. 34/2000 né dal Codice.	25.12.2010

	qualificate e a quelle in attesa di qualificazione; conseguente decadenza della autorizzazione.			
3.5.	Inosservanza delle disposizioni impartite dalla Autorità con il provvedimento di sospensione di cui all'art. 73, comma 3, del Regolamento; conseguente decadenza della autorizzazione.	art. 73, comma 4, lettera e)	obbligo non previsto né dal d.p.r. 34/2000 né dal Codice.	25.12.2010
3.6.	Inosservanza dei criteri cui le SOA devono attenersi, ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici; conseguente decadenza della autorizzazione.	art. 73, comma 4, lettera f), in c.d. con l'art. 85, comma 1.	obbligo non previsto, con le modalità di cui all'art. 85, comma 1, d.p.r. 207/2010, né dal d.p.r. 34/2000 né dal Codice.	8.6.2011
3.7.	Inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 85, comma 2, del Regolamento che si concretizza, nella attività di attestazione, nel non attribuire la qualificazione conformemente al contenuto dei certificati di esecuzione lavori o nel non segnalare alla Autorità	art. 73, comma 4, lettera f), in c.d. con l'art. 85, comma 2.	obbligo non previsto né dal d.p.r. 34/2000 né dal Codice.	8.6.2011

	<p>eventuali incongruenze riscontrate nei certificati di esecuzione dei lavori, circa la presenza di lavorazioni relative a categorie di cui all'allegato A del Regolamento, non previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito nonché nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati; conseguente decadenza della autorizzazione.</p>			
3.8.	<p>Inosservanza all'obbligo di dichiarare la decadenza dell'attestato di qualificazione qualora sia accertato che lo stesso sia stato rilasciato in carenza dei requisiti prescritti dal Regolamento ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti.</p>	<p>art. 40, comma 9 <i>ter</i>, del Codice</p>	<p>obbligo non previsto né dal d.p.r. 34/2000 né dal Codice.</p>	8.6.2011

La presente Parte sostituisce i seguenti atti dell'Autorità:

Determinazione n. 17/2003;

Determinazione n. 1/2011 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2011, n. 77 - Supplemento ordinario n. 91;

Comunicato alle SOA n. 79/2013.

La presente Parte aggiorna i contenuti delle seguenti deliberazioni dell'Autorità:

Deliberazione 14.12.2005 rif. legge 109/94, art. 4, 8 – Codici 4.2.6, 8.2.